

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 17.

**Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**promulga**

**la seguente legge:**

**Art. 1**

**(Adempimenti relativi all'inserimento dei disabili)**

1. Gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel territorio della Regione Lazio, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela del lavoratore disabile, nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

2. L'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, all'accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l'esito all'amministrazione interessata. L'esito positivo dell'accertamento ha validità sei mesi.

**Art. 2**

**(Indagine conoscitiva)**

1. L'assessorato competente in materia di lavoro promuove un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e ne riferisce al Consiglio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.